Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

ERRATA-CORRIGE

Il titolo del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1945, n. 57, deve modificarsi, sia nel sommario che nel testo, nel senso che ove è detto: « ... pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti ... » ecc., devesi leggere: « ... pensioni di invalidità e vecchiaia *e* per i superstiti ... » ecc.

Nella prima linea dell'art. 3 del decreto medesimo, ove è detto: « Ai fini della determinazione del bilancio previsto ... » ecc., devesi leggere: « Ai fini della determinazione del *beneficio* previsto ... » ecc

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 275.

Divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, contenente le norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, e le successive disposizioni di attuazione;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, che concerne la denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, che dispone il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente le norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, che istituisce l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.);

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, è vietata ogni alienazione, a titolo oneroso o gratuito, di autoveicoli destinati per loro natura a trasporto di cose, senza la previa autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo che precede, chiunque intende alienare un autoveicolo da trasporto deve presentare al Ministero dei trasporti - Ispettorato compartimentale della motorizzazione - una domanda in duplice copia contenente la esatta descrizione, lo stato di manutenzione, gli estremi di riconoscimento e quanto altro valga a stabilire la specie e l'identità dell'autoveicolo con l'indicazione altresì delle generalità e del domicilio di colui a favore del quale verrebbe effettuato il trasferimento e del prezzo convenuto, nel caso di alienazione a titolo oneroso, o del valore dell'autoveicolo, nel caso di alienazione a titolo gratuito.

L'autorizzazione alla alienazione può essere negata, quando, in relazione al tipo e allo stato di manutenzione dell'autoveicolo, il prezzo pattuito o il valore dichiarato appaia manifestamente eccessivo.

Art. 3.

La domanda per ottenere l'autorizzazione all'alienazione è immediatamente comunicata all'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.).

L'Ente, nei cinque giorni dalla comunicazione, ha facoltà di procedere all'acquisto dell'autoveicolo al prezzo denunziato o al prezzo corrispondente al valore indicato.

Art. 4.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 e dell'art. 3, gli accordi preliminari intervenuti tra le parti in merito alla alienazione dell'autoveicolo si intendono privi di qualsiasi effetto.

Art. 5.

Chiunque aliena un autoveicolo in violazione della norma di cui all'art. 1 è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da lire cinquemila a centomila.

Il trasferimento è considerato nullo di pieno diritto.

Art. 6.

Le norme del presente decreto non si applicano alle alienazioni tra parenti entro il terzo grado, e a quelle in cui una delle parti contraenti sia l'Ente Nazionale Autotrasporti Cose.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 110. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 276.

Determinazione dei compensi per la progettazione e direzione dei lavori per apprestamenti antiaerei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2216;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395;

Visto il R. decreto 5 maggio 1941, n. 410;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per l'industria, commercio e lavoro, col Ministro per il tesoro e col Ministro pei lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari dovuti ai liberi professionisti per le loro prestazioni riguardanti gli apprestamenti di protezione antiaerea sono determinati, tranne nell'ipotesi di cui al secondo comma, in base al consuntivo lordo dell'opera, senza però tener conto delle eventuali detrazioni per penali od altro, causate da colpa dell'impresa.

Qualora invece la prestazione sia limitata al solo progetto, l'onorario è determinato in base al preventivo di spesa approvato dalla competente autorità.

Art. 2.

Agli effetti della determinazione degli onorari dovuti ai professionisti, le opere di protezione antiaerea vengono suddivise nelle seguenti due categorie con l'avvertenza che per i lavori che comprendono opere di entrambe le categorie gli onorari debbono venire calcolati separatamente per le opere delle due categorie.

Categoria 1ª. — Trincee, tubolari, galleria-ricovero, apprestamenti antischegge ed altre opere senza particolari esigenze tecniche.

Categoria 2ª. — Ricoveri alla prova, ricovero anticrollo ed altre opere che richiedono particolari calcolazioni ed esigenze tecniche.

Art. 3.

Gli onorari spettanti ai professionisti si determinano applicando agli importi di cui all'art. 1 le percentuali risultanti dalle tabelle allegate; percentuali che variano secondo gli importi e secondo le categorie di lavori precisati all'art. 2.

Art. 4.

I compensi determinati in base alle percentuali di cui all'art. 3 sono comprensivi di tutto quanto è dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico affidatogli. Spetta peraltro al professionista, qualora debba recarsi fuori della residenza, una indennità di missione o di trasferta da liquidarsi nella misura stabilita per i funzionari dello Stato di gruppo *A*, grado 6°.

Art. 5.

L'applicazione della tabella *A* per importi intermedi fra quelli indicati nella tabella stessa si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo non raggiunge le lire 50.000, il compenso viene valutato discrezionalmente, pur dovendo essere inferiore a quello corrispondente all'importo di L. 50.000 suddetto.

Per i lavori il cui importo supera i 10 milioni, il compenso sarà pure stabilito discrezionalmente tenendo però conto della decrescenza delle percentuali stabilite dalla tabella *A*.

Art. 6.

Quando il professionista non segue lo sviluppo completo dell'opera, ma le sue prestazioni si limitano ad alcune funzioni parziali, la valutazione dei suoi onorari si fa applicando alle percentuali fissate nella tabella *A*, le aliquote fissate nella tabella *B*, con l'avvertenza che alla aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate le aliquote del progetto di massima e del preventivo sommario.

Art. 7.

Allorchè gli apprestamenti sono costituiti da un complesso di opere staccate, ma differenti fra loro solo per particolari di scarsa importanza tecnica, l'onorario, per quanto riguarda il progetto, viene stabilito in base all'importo dell'opera di maggior costo, corrispondendo per le altre opere simili, solo una percentuale da fissare caso per caso, degli onorari corrispondenti agli importi delle opere stesse.

Art. 8.

Gli onorari per le opere finanziate ad intero carico dello Stato, graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile, provvede alla liquidazione che deve essere firmata, per accettazione, dal professionista e trasmessa con gli atti inerenti al Ministero dell'interno per l'omologazione.

In caso di contestazione il professionista è tenuto a precisare in calce al decreto di liquidazione i motivi del rifiuto.

La decisione nel merito spetta al Ministero dell'interno.

Art. 9.

In corso d'opera potranno corrispondersi al professionista acconti in misura non superiore all'80 % degli onorari corrispondenti agli importi degli stati di avanzamento. Il saldo verrà pagato dopo il completo espletamento dell'incarico e, per le opere di cui all'art 8, dopo l'omologazione ivi prescritta.

Art. 10.

Per le progettazioni dovranno osservarsi le norme prescritte dal regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato, approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1895.

Per la direzione dei lavori dovranno osservarsi le norme prescritte dal regolamento per la direzione, con-

tabilità, collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, assumendo il professionista la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo in riguardo al direttore dei lavori.

Art. 11.

Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso da parte del Ministero dell'interno, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano con decorrenza dal 5 marzo 1941 e valgono per tutte le opere inerenti all'attuale stato di guerra.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossevare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — GRONCHI — SOLERI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 105. — FRASCA

TABELLA *A*

IMPORTO	CATEGORIA I		CATEGORIA II	
	Progetto	Direzione	Progetto	Direzione
L. 50.000. . . .	0,80	1,85	1,60	2,05
» 100.000. . . .	0,68	1,78	1,35	1,98
» 250.000. . . .	0,57	1,73	1,14	1,92
» 500.000. . . .	0,35	1,20	0,70	1,32
» 1.000.000. . . .	0,25	0,85	0,50	0,86
» 1.500.000. . . .	0,23	0,78	0,46	0,89
» 2.000.000. . . .	0,21	0,71	0,42	0,77
» 3.000.000. . . .	0,19	0,64	0,37	0,70
» 4.000.000. . . .	0,17	0,57	0,34	0,63
» 5.000.000. . . .	0,15	0,50	0,30	0,55
» 10.000.000. . . .	0,11	0,38	0,23	0,42

Visto, *Il Ministro per l'interno*
BONOMI

TABELLA *B*

	CATEGORIA I		CATEGORIA II	
	Progetto	Direzione	Progetto	Direzione
Progetto di massima	0,30	—	0,25	—
Preventivo sommario	0,10	—	0,10	—
Progetto esecutivo. .	0,30	—	0,45	—
Preventivo particolareggiato.	0,30	—	0,20	—
Direzione lavori . . .	—	0,70	—	0,65
Assistenza al collaudo	—	0,10	—	0,10
Liquidazione delle opere e forniture. .	—	0,20	—	0,25

Visto, *Il Ministro per l'interno*
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 277.
Provvidenze in favore dei tabacchicultori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato un concorso dello Stato per la ricostruzione o il riadattamento dei locali di cura e custodia del tabacco, nonchè dei magazzini generali per l'allestimento e il deposito dei prodotti della coltivazione per concessione speciale, distrutti o danneggiati a causa della guerra.

Tale concorso è dato nella misura massima di otto decimi della spesa presunta dall'Amministrazione in rapporto alla capacità utilizzabile del locale da ricostruirsi o da riadattarsi, su progetto approvato dall'Amministrazione stessa, ed è erogato in otto rate annuali per otto anni consecutivi a decorrere dall'anno in cui il locale, previo collaudo da parte dell'Amministrazione, viene utilizzato secondo la sua destinazione, sempre che la costruzione o il riadattamento vengano ultimati entro tre anni dalla cessazione dello stato di guerra.

Le rate annuali vengono corrisposte ripartendo la somma da erogare per la quantità di prodotto ottenibile in rapporto alla capacità dei locali ricostruiti o riadat-

tati e vengono elargite ai concessionari speciali, per quanto riguarda i propri locali, entro i limiti della somma stessa, sotto forma di sopraprezzo per quintale di prodotto consegnato all'Amministrazione ed ai coltivatori di concessioni speciali ed ai concessionari e coltivatori di Manifesto, in rapporto al prodotto consegnato, mediante ordinativi diretti. Qualora il prodotto ottenuto risulti inferiore a quello ottenibile, in base alla capacità dei locali, le rate di cui innanzi saranno proporzionalmente ridotte; è ammessa la compensazione biennale.

Art. 2.

Ai concessionari speciali che si trovino in particolari condizioni sfavorevoli, determinatesi per danni subiti a causa diretta della guerra, l'Amministrazione ha facoltà di attribuire, per il periodo di anni cinque, a partire dai prodotti della campagna 1945, a suo criterio insindacabile, sui tabacchi periziati, una maggiorazione sui prezzi e sovraprezzi di tariffa fino al limite massimo del 18 % del valore di perizia.

Art. 3.

E' autorizzata la corresponsione ai coltivatori di un premio di incoraggiamento in ragione del 15 % del valore di perizia del tabacco allo stato sciolto sui raccolti del 1944 e del 1945 purchè effettuino la coltivazione del tabacco rispettivamente nelle successive campagne 1945 e 1946.

Con decreto del Ministro per le finanze il premio può essere concesso, in misura da stabilirsi, anche per i successivi raccolti fino all'anno 1948.

Per quanto riguarda i coltivatori di concessione speciale, il premio viene ad essi corrisposto direttamente dai concessionari.

Art. 4.

Ai concessionari speciali che abbiano subito a causa diretta delle operazioni di guerra la distruzione totale o parziale del tabacco già concentrato nei propri magazzini generali è corrisposto un premio pari ai nove decimi del valore presunto o effettivo del tabacco distrutto.

Tale premio è erogato per un quinquennio in rate uguali annuali, purchè in ogni singolo anno venga effettuata la coltivazione e la consegna dei prodotti in base a non meno di due terzi della superficie autorizzata per la concessione, salvo casi di forza maggiore riconosciuti insindacabilmente dall'Amministrazione dei monopoli. L'entità del danno subito è accertata dall'Amministrazione con criterio insindacabile.

Nella prima, e occorrendo, nelle successive rate del premio di cui al comma precedente verranno computate le somme eventualmente anticipate dall'Amministrazione sul valore presunto o effettivo del tabacco distrutto.

Art. 5.

Le somme concesse ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 sono computate agli effetti del risarcimento dei danni di guerra.

Art. 6.

I trapassi di impianti destinati alla cura, lavorazione ed accessori dei tabacchi, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, effettuati, anche sotto forma di conferimento, nel termine di mesi sei dalla entrata in vigore del presente decreto, saranno sottoposti alla imposta fissa di registro ed alla imposta fissa di trascrizione, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Art. 7.

Contro i provvedimenti emanati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato a norma del presente decreto è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per le finanze.

Art. 8.

Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato saranno introdotte con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Da tale data avrà inizio per i territori stessi la decorrenza del quinquennio indicato negli articoli 2 e 4 e del termine di mesi sei indicato nell'art. 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 278.
Approvazione dello statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623, sul conferimento dei banchi lotto;

Visto il R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, che approva il regolamento sul « Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto »;

Visto il R. decreto 30 luglio 1940, n. 1282, che approva lo statuto dell'ente « Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto »;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, sul lotto pubblico;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 103. — FRASCA

Statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

TITOLO I.

Carattere - Finalità.

Art. 1.

L'Ente morale « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », previsto dalla legge sul lotto pubblico, ha sede e domicilio legale in Roma presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 2.

L'Ente provvede, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'applicazione della predetta legge:

1) a corrispondere assegni vitalizi ai ricevitori collocati a riposo per avanzata età o per non idoneità al servizio e agli aiuto ricevitori dispensati dal servizio, nonchè ai ricevitori revocati;

2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove ed agli orfani dei ricevitori e degli aiuto ricevitori morti in servizio od in pensione (figli minorenni, figlie nubili, anche se maggiorenni, e figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro) nonchè al coniuge e ai figli dei ricevitori destituiti;

3) a corrispondere agli iscritti all'Ente assegni straordinari, sempre che le condizioni del Fondo lo consentano;

4) a corrispondere indennità agli aiuto ricevitori nei casi di disoccupazione involontaria;

5) ad amministrare il Fondo di garanzia costituito ai sensi della legge sul lotto pubblico;

6) a stanziare le somme occorrenti per esercitare altre forme di assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente.

Art. 3.

All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori ed aiuto ricevitori del lotto.

TITOLO II.

Patrimonio - Entrate - Spese.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal complesso delle attività esistenti alla data della pubblicazione del presente statuto;

b) dagli eventuali avanzi di gestione accertati alla chiusura del bilancio consuntivo dell'Ente;

c) dal complesso dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità e vecchiaia, pagati dagli aiuto ricevitori anteriormente alla data di iscrizione all'Ente e versati coi relativi interessi all'Ente dall'I.N.P.S. a norma della legge sul lotto pubblico.

Art. 5.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dalla ritenuta sugli aggi netti dei gestori delle ricevitorie e dai contributi sulle retribuzioni lorde degli aiuto ricevitori, nella misura rispettivamente stabilita dalla legge sul lotto pubblico;

b) dagli interessi maturati sui titoli di proprietà dell'Ente;

c) dagli importi delle sanzioni pecuniarie e delle riduzioni di aggio inflitte al personale del lotto per motivi disciplinari;

d) dai proventi eventuali del lotto, quali il ricavato della vendita delle matrici dei bollettari e degli oggetti fuori uso; le somme dovute per i bollettari predisposti in eccedenza alla tolleranza;

e) dalle oblazioni volontarie di ricevitori e di privati, da entrate devolute per disposizioni legislative, nonchè da altre eventuali.

Art. 6.

Le spese dell'Ente sono costituite:

a) dagli assegni vitalizi concessi agli iscritti all'Ente e da quelli continuativi concessi ai superstiti, nonchè al coniuge e ai figli dei ricevitori destituiti;

b) dagli assegni straordinari;

c) dalle indennità spettanti agli aiuto ricevitori nei casi di disoccupazione involontaria;

d) dalle spese di amministrazione e di lite;

e) dai pagamenti per altre forme di assistenza e previdenza.

Art. 7.

Le ritenute da prelevarsi sugli aggi di riscossione per contribuzione all'Ente, per riduzione d'aggio e sanzioni pecuniarie inflitte al personale del lotto, vengono eseguite al termine dell'esercizio finanziario.

Entro il mese di luglio di ciascun anno finanziario il Ministero delle finanze pagherà all'Ente, a titolo di acconto sulle ritenute di competenza dell'esercizio, una somma pari a due terzi dell'importo delle ritenute afferenti al penultimo anno finanziario e liquidate nel precedente.

Art. 8.

Al pagamento delle spese dell'Ente suddetto provvedono le Sezioni di Regia tesoreria provinciale in base a mandati diretti ed a ruoli di spese fisse firmati dall'ispettore generale per i servizi del lotto e delle lotterie, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

TITOLO III.

Organi dell'Ente: presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei sindaci - Loro attribuzioni.

Art. 9.

Sono organi dell'Ente:

1) Il presidente;

2) Il Consiglio di amministrazione;

3) Il Collegio sindacale.

Art. 10.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Spetta al presidente:

a) deliberare l'erogazione di tutte le spese, che non debbono essere, a norma del successivo art. 12, preventivamente autorizzate dal Consiglio d'amministrazione;

b) firmare, per la parte che non abbia delegato, gli atti e i documenti che importano impegni per l'Ente;

c) ordinare, nei limiti del bilancio, le spese inferiori a L. 50.000;

d) disporre la stipula dei contratti per le forniture inferiori a L. 50.000;

e) disporre nei casi d'urgenza a favore dei ricevitori da collocare a riposo, degli aiuto ricevitori dispensati dal servizio e loro superstiti il pagamento di somme in acconto dell'assegno vitalizio o straordinario fino al limite della metà della somma presuntiva dovuta, con riserva di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

In caso di impedimento o di assenza il presidente può farsi sostituire dal direttore capo della Divisione lotterie o da chi ne fa le veci.

Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione, nominato dal Ministro per le finanze, è com[illegible]:

a) dall'ispettore genera[illegible] Lotto e le lotterie, presidente;

b) dal direttore capo della Divisione lotterie o da chi ne fa le veci;

c) dal direttore capo della Divisione lotto o da chi ne fa le veci;

d) da un funzionario del ruolo della Ragioneria generale dello Stato di grado non superiore al 6°, nè inferiore al 9°;

e) da un avvocato di Stato;

f) da due rappresentanti del Sindacato lottisti, di cui uno ricevitore e l'altro aiuto ricevitore.

Un funzionario dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

I componenti di cui alle lettere *d*) *e*) ed *f*) durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sui bilanci tecnici e sui regolamenti interni;

b) sui provvedimenti riguardanti il personale, sulla costituzione ed incremento dei fondi di riserva, investimenti ed impiego di essi, sull'acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, accettazione delle donazioni e legati, sulla corresponsione di assegni vitalizi, continuativi e straordinari, sull'assegnazione di fondi in contanti al presidente per provvedere a pagamenti urgenti;

c) autorizza le azioni giudiziarie, le transazioni e le spese superiori a L. 50.000;

d) approva i contratti per le forniture di spese superiori a L. 50.000;

e) propone al Ministro, per la sua approvazione, le indennità spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e ai sindaci, nonchè i compensi da conferirsi al personale;

f) provvede infine su quanto riflette l'amministrazione del Fondo di garanzia e su quanto concerne norme di carattere generale e regolamentare.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) *b*) ed *e*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le finanze.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, di regola, due volte al mese, e in seduta straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e quando gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio dei sindaci.

Art. 14.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se intervengono almeno sei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale, che è sottoposto alla approvazione del Consiglio nella seduta successiva.

Art. 16.

Presso l'Ente è costituito un collegio sindacale composto:

a) da un rappresentante la Ragioneria generale dello Stato di gruppo *A* e di grado non superiore al 6°;

b) da un funzionario dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di gruppo *A* e di grado non inferiore all'8°;

c) da un rappresentante del Sindacato lottisti.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per le finanze ed i suoi componenti durano in carica tre anni.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci deve:

1) rivedere e controllare la gestione e le scritture contabili, segnalando al Consiglio d'amministrazione le eventuali irregolarità;

2) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

I sindaci devono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV.

Fondo di garanzia - Patrimonio, entrate, spese.

Art. 18.

L'Ente amministra inoltre il fondo di garanzia di cui alla legge sul lotto pubblico.

Art. 19.

Il patrimonio del fondo di garanzia è costituito:

a) dalla anticipazione della somma di L. 500.000 già eseguita dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto;

b) dall'importo dei titoli di rendita in cui vengono investiti gli avanzi netti delle gestioni annuali.

Art. 20.

Le entrate del fondo di garanzia sono costituite dalla ritenuta prevista dalla legge sul lotto pubblico.

Art. 21.

Le spese del fondo di garanzia sono costituite:
a) dai debiti di gestori;
b) dalle spese di amministrazione e di lite.

TITOLO V.

Bilanci, relazioni.

Art. 22.

L'esercizio finanziario comincia col primo luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ciascun anno verrà presentato all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo della gestione dell'esercizio successivo, accompagnato da una relazione del Collegio dei sindaci.

Le spese dell'Ente devono essere contenute negli stanziamenti approvati per ciascun capitolo.

Qualsiasi variazione che occorra effettuare agli stanziamenti di bilancio deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il presidente presenterà all'approvazione del Consiglio d'amministrazione il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei sindaci.

Nei termini sopra stabiliti saranno presentati al Consiglio per l'approvazione, anche il bilancio e il rendiconto consuntivo del fondo di garanzia per le cauzioni.

Il rendiconto dell'Ente e quello del fondo di garanzia, entro un mese dalla loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, dovranno essere presentati al Ministro per le finanze, con una relazione sul funzionamento dell'uno e dell'altro fondo.

Art. 23.

La compilazione del bilancio tecnico del fondo per gli assegni vitalizi e straordinari viene eseguito ogni quinquennio.

Il Ministro per le finanze
PESENTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 279.
Modificazioni all'art. 19 del regolamento sulla concessione dei biglietti di viaggio ai giornalisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 406, sulle modificazioni alle vigenti disposizioni sulle concessioni ferroviarie di viaggio ai giornalisti;

Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 1523, concernente modificazioni al regolamento sulla concessione dei biglietti di viaggio a prezzo ridotto per i giornalisti;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2, sulla sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministro per le comunicazioni dei poteri del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 19 del R. decreto 11 maggio 1931, n. 1523, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. — La decisione sulle richieste di cui all'articolo che precede è deferita ad una commissione presieduta dal Ministro per i trasporti e composta:

del capo del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o di un suo delegato;

del capo della Sezione biglietti del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o di un suo delegato;

di un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo delegato annualmente dal Sottosegretariato stesso;

di due rappresentanti della stampa designati ogni triennio dall'organizzazione professionale ed in mancanza dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, d'intesa col Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo fra giornalisti professionisti.

La Commissione si riunisce in Roma, presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, in due sessioni annuali. La prima nel mese di dicembre per deliberare sulle concessioni per l'anno successivo, la seconda nel mese di giugno per le eventuali variazioni.

La Commissione, nell'esaminare le domande, ha facoltà di accertare l'attività professionale dei richiedenti ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 111. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945.

Proroga dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 22 giugno 1939 e sue successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 22 giugno 1939, prorogate con i Regi decreti 6 luglio 1940, 29 agosto 1941, e 11 gennaio 1943, possono essere ulteriormente esercitate fino al 1° luglio 1945, a favore di quegli ufficiali che non abbiano più la possibilità di seguire i corsi ed i tirocini prescritti dal regolamento stesso, oppure, che per motivi di servizio non abbiano potuto ottenere di seguire i corsi ed i tirocini medesimi.

Per l'esercizio delle facoltà di cui al precedente comma sono introdotte nel predetto art. 33 le seguenti varianti:

1) Il primo alinea del paragrafo 1° è così modificato:

« Possono conseguire a domanda o d'ufficio il brevetto D. T. i tenenti di vascello appartenenti ai corsi usciti dalla Regia Accademia navale anteriormente al 30 giugno 1942, i quali, entro il 1° luglio 1945, si trovino una delle seguenti condizioni: ».

2) Il primo ed il secondo comma del paragrafo 2° sono modificati come segue:

« Possono conseguire il brevetto T. i tenenti di vascello i quali abbiano disimpegnato lodevolmente... (il resto identico) ».

« Possono inoltre ottenere la caratteristica t., previo breve tirocinio regolato da norme emanate dal Ministero, i tenenti di vascello i quali non abbiano... (il resto identico) ».

3) Il paragrafo 3° è modificato come segue:

« Possono conseguire d'ufficio il brevetto D.T.S. gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore brevettati D. T. i quali al 1° luglio 1945 abbiano disimpegnato... (il resto identico) ».

4) Il primo comma e il secondo comma del paragrafo 7° sono modificati rispettivamente come segue:

« Possono conseguire d'ufficio il brevetto E.C.S. gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore in possesso del brevetto E.C. i quali abbiano compiuto o compiano lodevolmente entro il 1° luglio 1945 un periodo di 18 mesi di servizio... (il resto identico) ».

« Possono pure conseguire d'ufficio il brevetto E.C.S. gli ufficiali del Corpo delle Armi navali i quali abbiano compiuto o compiano lodevolmente entro il 1° luglio 1945 un periodo di 18 mesi di servizio... (il resto identico) ».

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945
Registro Marina n. 4, foglio n. 328.

(831)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Costituzione della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO
E PER IL TESORO

Visto il R. decreto 15 marzo 1944, n. 120;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1944, numero 330;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la riforma della previdenza sociale è costituita come segue:
Sansonetti avv. Giulio, presidente.

Docenti universitari.

a) *Membri effettivi*:
1) Cantelli prof. Francesco Paolo, vice presidente;
2) D'Addario prof. Raffaele;
3) Niceforo prof. Alfredo.

b) *Membri supplenti*:
1) Battara prof. Pietro;
2) Cultrera prof. Raffaele.

Esperti.

a) *Membri effettivi*:
1) Diez dott. prof. Salvatore;
2) Togni dott. prof. Giuseppe.

b) *Membri supplenti*:
1) De Simone avv. Giacinto;
2) Barberi prof. Benedetto;
3) Coppini dott. Mario.

Rappresentanti dei datori di lavoro.

a) *Membri effettivi*:
1) Jarach comandante Federico;
2) Pastina avv. Domenico;
3) Bufano dott. Giuseppe;
4) De Cataldo ing. Riccardo.

b) *Membri supplenti*:
1) Toscano avv. Rosario;
2) Restivo Gregorio;
3) Pisanieca avv. Alberto;
4) Ottaviano dott. Marcello.

Rappresentanti dei prestatori d'opera.

a) *Membri effettivi*:
1) Canevari on. Emilio;
2) Pastore Raffaele;
3) Giannitelli Lamberto;
4) Calò dott. Carlo.

b) *Membri supplenti*:
1) Borghesi Giovanni;
2) Massimi Cesare;
3) Cuzzaniti dott. Roberto;
4) Savoini avv. Virginio.

Rappresentanti dei rispettivi Ministeri.

a) *Membri effettivi*:
1) Calamani dott. Giulio, Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
2) Bario dott. Nunzio, Ministero delle finanze;
3) Consiglio dott. Giuseppe, Ministero del tesoro;
4) Apicella dott. Amedeo, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

b) *Membri supplenti*:
1) Vannutelli dott. Cesare, Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
2) Firmi dott. Vincenzo, Ministero del tesoro;
3) Marchetti dott. Germano, Ministero delle finanze;
4) Bosiso dott. Italo, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto al completamento della Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(832)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia » di Palermo, che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Enrico Merlo è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Giornale di Sicilia ».

Art. 2.

L'avv. Enrico Merlo eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Palermo.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(790)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze, che durante la guerra ha svolto attività a favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore De Luca è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze.

Art. 2.

Il dott. Salvatore De Luca eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Firenze.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(806)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri « Messaggerie italiane ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri « Messaggerie italiane » che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Zoccoli Antonio è nominato commissario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri « Messaggerie italiane ».

Art. 2.

L'avv. Zoccoli Antonio eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Bologna.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(807)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvata con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 maggio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Gaetano » di Enna e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione con quella speciale regolata dalle norme del titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 26 giugno 1940, con il quale il cav. uff. Cesare Fussone fu nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto membro del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. Cesare Fussone, il dott. ing. Francesco Mannino di Leonardo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano », con sede in Enna, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SCOCA

(811)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 390, che istituisce il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie presso il Banco di Napoli, con sede in Napoli, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1907, n. 17;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, numero 222;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione straordinaria del Consorzio predetto;

Considerato che ai termini degli articoli 8, 13 e 24 del sopracitato regolamento il direttore generale del Banco di Napoli pro tempore è presidente del Consorzio;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, con cui il comm. dott. Rossignoli Arturo è stato nominato direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Rossignoli Arturo, direttore generale del Banco di Napoli, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e della relativa Commissione amministratrice.

Art. 3.

Il comm. dott. Rossignoli Arturo, eserciterà la carica di commissario straordinario sino a che non sarà possibile ricostituire, d'intesa con gli Istituti sovventori, il Consiglio di amministrazione e la Commissione amministratrice.

Art. 4.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione al nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(802)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicola », con sede in Mileto (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 ottobre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Nicola » di Mileto (Catanzaro) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 21 agosto 1940, con il quale l'avv. Giuseppe Donato venne nominato commissario liquidatore della Cassa predetta;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Giuseppe Donato, l'avv. Massimo Bisogni di Giacinto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicola », con sede in Mileto (Catanzaro), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SCOCA

(809)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli Istituti e le Imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio con un massimo del 3 % sul capitale per le tariffe:

1ar Vita intera a premio vitalizio;

1C Vita intera a premio temporaneo;

CO Assicurazione complementare di rendita differita, a premio annuo;

1D Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al premio annuale;

1D 3,50% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 3,50% del capitale;

1D 4% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 4% del capitale;

1D 5% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 5% del capitale;

1D 6% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 6% del capitale;

1D 10% Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 10% del capitale;

13 Mista immediata a premio annuo;

13 A Termine fisso a premio annuo;

13D- 13E Miste con pagamento frazionato del capitale a premio annuo;

17 C Mista a capitale crescente dal 4° anno di assicurazione, a premio annuo;

25 C3 Mista a capitale crescente dal 2° anno di assicurazione a premio annuo;

18-10 % Mista a termine fisso combinata con una temporanea in caso di morte e una rendita a premio annuo.

6% sul premio con un massimo del 4% sul capitale per le tariffe:

17 Mista immediata a premio decrescente del 2,50% dal 4° anno;

17 A Termine fisso a premio decrescente del 2,50% dal 4° anno;

17 E Mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 2,50% dal 4° anno di assicurazione;

25 Mista immediata a premio decrescente del 3,50 % dal 2° anno.

4% sul premio con un massimo del 2% sul capitale per le tariffe:

30 Mista crescente su due teste, a premio annuo;

8D Assicurazione in caso di vita con controassicurazione;

8H Assicurazione in caso di vita con pagamento del capitale ridotto in caso di morte, a premio annuo;

12 Rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo;

12 R Rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo.

4% del premio unico per le tariffe:

1 BR Vita intera a premio unico;

13 J Mista immediata a premio unico;

9-9F Rendite vitalizie immediate.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(833)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Nomina di tre commissari straordinari per l'Amministrazione del Banco di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 67 del 12 stesso mese con cui, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, è stato sciolto il Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma - società per azioni con sede in Roma - ed il marchese ing. Alberto Theodoli, senatore del Regno, ed il dott. Giorgio Bruno Zambruno sono stati nominati rispettivamente commissario straordinario e vice commissario di detto Banco;

Ritenuta l'opportunità, a seguito dell'avvenuta liberazione di tutto il territorio nazionale, di integrare l'Amministrazione straordinaria del Banco medesimo con la nomina di altri due commissari, abolendo la carica di vice commissario;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione del Banco di Roma è affidata ad un Collegio di tre commissari straordinari.

E' confermato nella carica il marchese ing. Alberto Theodoli senatore del Regno, e sono nominati commissari il comm. Ugo Foscolo ed il dott. Giorgio Bruno Zambruno.

Art. 2.

I commissari assumono collegialmente i poteri del presidente, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il Collegio commissariale delibera a maggioranza.

Art. 3.

A ciascuno dei commissari spetta la firma sociale del Banco di Roma con le modalità stabilite dall'articolo 33 dello statuto per il presidente, il vice presidente e gli amministratori delegati.

Il Collegio commissariale con apposita deliberazione può, per determinati affari sociali, concedere la firma individuale libera ad uno dei commissari.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(842)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 5 giugno 1945 - N. 125

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	109 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,90
Id. 5 % 1936	»	98,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,25

Media dei titoli del 6 giugno 1945 - N. 126

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	109,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,40
Id. 5 % 1936	»	98,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 7 giugno 1945 - N. 127

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	110,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,50
Id. 5 % 1936	»	99,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	86,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	9[illegible],7[illegible]
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,30

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	55527	Scialaba Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo . . .	105 —
Id.	450372	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Turrisi Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo).	1.053,50
Id.	70445	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	35 —
Id.	511134	Caporaso Umberto di Antonio, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Napoli), vincolato.	157,50
Id.	516505	Come sopra.	350 —
Rendita 5 %	135283	Perrone Maria di Salvatore moglie di De Angeli Carlo di Roberto, dom. a Napoli, vincolato per dote.	7.500 —
Id.	17208	Santapaola Concetta fu Francesco, moglie di Mangano Ettore, dom. a Lentini (Siracusa), vincolato per dote.	1 775 —
Id.	175119	De Roberto Concetta fu Domenico, moglie di Montesani Raffaele, dom. a Napoli, vincolata per dote.	1.100 —
Id.	121832	Imparati Amalia fu Leopoldo, minore sotto la patria potestà della madre Balsamo Assunta fu Francesco ved. Imparati, dom. a Napoli.	615 —
Id.	121833	Imparati Elena fu Leopoldo, ecc., come sopra	615 —
Id.	121834	Imparati Amalia ed Elena fu Leopoldo, minori, ecc., come sopra.	5 —
Id.	201953	Luciano Giuseppe di Pasquale, dom. in Crecchio (Chieti), vincolato.	200 —
Id.	169046	Mendola Lucia fu Michele, moglie di Drago Filippo, dom. a Pietraperzia (Enna).	500 —
Id.	186450	Come sopra.	500 —
Id.	120494	Come sopra.	1.000 —
Id.	83034	Come sopra.	1.000 —
Id.	83035	Come sopra.	2.000 —
Id.	111387	Sabatini Esterina Vanda Evelina di Egidio, moglie di De Iacobis Armando, dom a Tossiccia (Teramo).	1.030 —
Debito comuni di Sicilia	8512	Catinella Salvatore fu Francesco-Paolo, dom. a Palermo . .	34 —
Rendita 5 %	107546 Solo per la proprietà	Fondazione borse di studio mons. Serafino e prof. Achille Angelini in Roma, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Pfenninger Olga Emma fu Alberto ved. Angelini, dom. a Roma.	24.000 —
Id.	118666 Solo per la proprietà	Come sopra.	2.000 —
Pr. Red. 3,50 %	495116	De Manuele Filomena fu Antonino, moglie di Puglisi Francesco Paolo fu Carmelo, dom. a Palermo, vincolata per dote.	1.225 —
Id.	497164	Come sopra.	38,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(636)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative** Elenco n. 15.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1941, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	83403 Per la proprietà e usufrutto	Ivella Clara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, vincolata di usufrutto a favore di Ivella Pasquale fu Terenzio.	600 —
Id.	145404 Per la proprietà e usufrutto	Rivelli Maria di Romeo, moglie di Lo Capo Nicola, dom. a Roma, con usufrutto a Rivelli Romeo fu Giuseppe.	250 —
Id.	445272 Come sopra	Rivelli Roberto di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	750 —
Id	146548 Come sopra	Rivelli Giuseppe di Romeo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	750 —
Id.	197463	Caso Rosa fu Alessandro, moglie di De Benedictis, dom. a Lucera (Foggia).	5265 —
Id.	12096	Cargiulo Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	290 —
Id.	12097	Cargiulo Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra . . .	290 —
Id.	12098	Cargiulo Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra . .	290 —
Id.	7315	Leonetti Clementina fu Orazio, nubile, dom. a Capua (Napoli).	3200 —
Id.	7316	Come sopra	1000 —
Pr. Red. 3,50 %	497639 Solo per l'usufrutto	Rodinò Riccardo di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Nerina Sergio fu Diego.	402,50
Id.	497640	Rodinò Giuseppina o Maria Giuseppa di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	402,50
Id.	522776	Schillaci Giuseppe fu Carmelo, dom. a Cerami (Catania) .	2450 —
Id.	485430	Schillaci Beatrice fu Carmelo	1050 —
Id.	713909	Venerabile Chiesa di San Giuseppe ed Anime del Purgatorio di Cerami (Catania).	10,50
Id.	316170	Come sopra	17,50
Id.	157968	Confraternita di Maria Santissima del Rosario in Castelbuono (Palermo).	35 —
Id.	503283	Forgione Antonietta fu Raffaele, moglie di D'Ambrosio Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	3500 —
Id.	476458	Pecoraro Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	350 —
Id.	476457	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	840142	Come sopra	350 —
Id.	840143	Come sopra	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 aprile 1945 *Il direttore generale*: POTENZA

(637)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	411887	612, 50	Berni Ines di *Ludovico*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma.	Berni Ines di *Paolo*, minore, ecc., come contro.
B. T. (1950) Serie 30ª	284	4000 —	Mazzarini Maria, Marcella ed *Angela* di Mariano, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliate a Roma	Mazzarini Maria, Marcella ed *Angelo* di Mariano, minori, ecc., come contro.
Id. Serie 35ª	239	5000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il direttore generale: POTENZA

(461)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 19 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 211 (Norme transitorie per la nomina nei ruoli di gruppo *A* e *C* del personale di pubblica sicurezza e per le promozioni al grado 8° di funzionari di pubblica sicurezza) e del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213 (Miglioramenti economici di carattere temporaneo in favore del clero), nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(843)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.